DATA 10-12-02 PROT. N. 55130

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA

ľď

TRAPAHI

COPIA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 157 DEL 2/12/2002

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI TOPONOMASTICA

SESSIONE ORDINARIA

L'anno duemiladue addi due del mese di dicembre dalle ore 19,00 in Alcamo e nella sala consiliare, alla prima convocazione in sessione ORDINARIA di oggi, partecipata a norma di legge, risultano, al momento della trattazione dell'argomento, all'appello nominale presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

| T | | | | | |
|-------------------------|------|------|---------------------------|-------|------|
| COGNOME E NOME | PRES | ASS. | COGNOME E NOME | PRES. | ASS. |
| 1-D'ANGELO VITO SAVIO | SI | | 16-CALVARUSO GAETANO | SI | |
| 2-DARA MARIO | SI | | 17-BUTERA GIUSEPPE | | SI |
| 3-COPPOLA GASPARE | SI | - | 18-CONTENTO FRANCESCO | - | SI |
| 4-PERRICONE PASQUALE | SI | - | 19-GRIMAUDO SEBASTIANO | SI | - |
| 5-LA MONICA DOMENICO | SI | - | 20-DI GIORGI DIEGO | SI | - |
| 6-PIRRONE FILIPPO | SI | - | 21-GAMBINO GIUSEPPE | SI | - |
| 7-MILITO STEFANO | - | SI | 22-DE BLASI GIUSEPPE | SI | - |
| 8-PAGLINO GIACOMO | - | SI | 23-RIOLO ANTONIO FABRIZIO | SI | |
| 9-RANERI PASQUALE | SI | - | 24-VESCO NICOLO | SI | - |
| 10-ORLANDO FRANCESCO | SI | - | 25-SAVALLO LEONARDO | SI | ! - |
| 11-CALVARUSO ALESSANDRO | - | SI | 26-DARA ANTONINO | SI | _ |
| 12-CALDARELLA IGNAZIO | SI | - | 27-LAURIA BALDASSARE | SI | _ |
| 13-FERRARELLA FRANCESCO | Si | - | 28-D'ANGELO ANTONINO | SI | _ |
| 14-PELLERITO SALVATORE | SI | - | 29-IMPELLIZZERI FRANCESCO | SI | _ |
| 15-RIOLO STEFANO | 12 | - | 30-CANIMARATA GIUSEPPE | SI | - |

TOTALE PRESENTI N. 25

TOTALE ASSENTI N.5

REGOLAMENTO COMUNALE DI TOPONOMASTICA

Adempimenti topografici ed ecografici

Art. 1

Adempimenti topografici

- 1) La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto Centrale di Statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39 D.P.R. 30.05.1989 nº 223.
- 2)- La cartografia concernente le predette riparazioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico.
- 3)- Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

Art. 2

Aggiornamento del piano topografico

- 1) A cura degli Uffici di cui all'art.1 deve essere formata una copia del Piano Topografico stabilito in occasione dell'ultimo Censimento.
- 2) In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
- 3)- Nel periodo intercensuario verranno aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio secondo le istruzioni date dall'ISTAT.
- 4) Nello stesso periodo è fatto obbligo al Comune di segnalare tempestivamente all'istituto Centrale di statistica, oltre che agli Uffici regionali competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Art. 3

Adempimenti ecografici

1)- Ogni area di direclazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

- 2) Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità (cioè dotato di regolare rete stradale). Le strade private costituiscono distinte aree di circolazione solo se aperte al pubblico (popolazione non residente e/o dimorante). Fuori dai centri abitati può esistere un'area di circolazione per una intera località o distinte aree di circolazione per ogni strada.
- 3)- L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, nº1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, nº473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1.188, in quanto applicabili. La competenza è del Sindaco (L.R. 44/1991), il quale provvede, previa acquisizione del parere obbligatorio ma non vincolante della Prima Commissione Consiliare Permanente.
- Nel provvedimento deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla Prima Commissione Consiliare Permanente e deve essere motivato l'eventuale decisione in difformità del parere medesimo.
- 4)- E', altresì, conferita alla Commissione consiliare Permanente nonché ai singoli consiglieri Comunali il potere di iniziativa e proposta in materia di onomastica stradale.
- 5)- In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
- 6)- Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.
- 7) Il Consiglio Comunale con mozione di indirizzo, impegna il Sindaco a procedere ad adeguata istruttoria al fine di denominare piazze, piazzali, vie, viali, vicoli larghi, strade, lapidi, edifici, località di ritrovo o altro ricordo permanente con nomi di cittadini locali che hanno dato lustro e meriti alla città di Alcamo.
- 8) Al termine dell'istruttoria il Sindaco informerà il Consiglio Comunale proponente.

Art. 4

Numerazione civica

- 1)- Le porte e gli altri accessi dell'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente da porre:
- a) per le vie, almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra. Per le arterie importanti del centro anche ad ogni incrocio con altra via o piazza.
- b) per le piazze a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.
- 2) L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
- 3)- La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto Centrale di Statistica in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione ed alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 5

Numerazione civida esterna

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente nelle abitazioni, esercizi, uffici, ecc., direttamente quando l'accesso si apre sull'area di circolazione, indirettamente quando si apre, invece, sui cortili, scale, ecc.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esteri, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le baracche o simili se adibite ad abitazione. Sono escluse solo: le porte delle Chiese, gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano in uffici o abitazioni dei custodi o altri addetti, le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie e simili.

Vanno numerati anche i fabbricati rurali non abitati con continuità.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che può essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri o, secondo il sistema motrico.

Il sistema metrico, potrà essere utilizzato fuori dai centri abitati e consiste nell'indicare, quale numero civico, la distanza dell'accesso da un punto di riferimento prestabilito (di norma l'inizio dell'area).

Nel sistema ordinario:

In ogni area di circolazione a sviluppo lineare la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a destra ed i pari a'sinistra. Se un'area va dal centro alla periferia, la numerazione civica inizierà dall'estremità che fa capo alla zona centrale.

Nelle aree ad andamento anulare (circonvallazione e simili) dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra a destra rispetto ad osservatore situato nella parte più interna del centro abitato; se i fabbricati sono solida un lato, perché ancora non costruiti sull'altro lato, la numerazione deve essere o solo pari o solo dispari, secondo i casi; ove, però, se da un lato vi sia impossibilità permanente di costruire (presenza di un fiume, della linea ferroviaria, etc.), la numerazione può essere unica e progressiva.

- In ogni area a sviluppo poligonale (piazza e simili), la numerazione deve essere progressiva (non abbiamo destra e sinistra) e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale, nel caso la via principale attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

La numerazione civica esterna nel centro storico e nelle zone di particolare pregio, monumentale e artistico, possa essere preferibilmente del tipo maiolica su terracotta.

Art. 6

Numerazione civica interna

Le unità immobiliari alle quali non si accede direttamente dall'esterno vanno contrassegnate con la numerazione interna (numeri arabi, numeri romani, lettere alfabetiche).

Gli accessi aperti su un'unica scala devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli preferibilmente numeri arabi.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole) ed ogni scala avrà la propria numerazione interna.

Ovviamente la numerazione deve iniziare dal piano più basso.

Art. 7

Obblighi dei proprietari di fabbricati

- 1)- Gli obblighi di cui all'art.4 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
- 2)- A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
- 3)- Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.
- 4)- La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totate degli accessi, individuati secondo quanto prescritto n'ol comma 3 dell'art. 4.

Art. 8

Comunicazione da parte degli uffici Topografico ed ecografico

- 1) Gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da personale tecnico opportunamente coordinato da quello di Anagrafe. Completate le operazioni topografiche gli uffici tecnici devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
- 2) Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati, per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 9

Stradario

L'Ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di Statistica.

Art. 10

Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

- 1)-Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i Comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
- 2)- La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
- 3)- E'fatto obbligo di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 11.

Revisione delle anagrafi

- 1) A seguito di ogni censimento generale della popolazione, il comune deve provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
- 2) La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
- 3) La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto Centrale di Statistica.
- 4) Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

Art. 12

Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni

1) - Il componente ufficio comunale provvede, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Istituto Centrale di Statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Art. 13

Denominazione onomastica e toponomastica

Nell'espressione dei pareri la Commissione competente deve tutelare la storia toponomastica di Alcamo e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

Art. 14

Criteri informativi delle proposte

Criteri informatori delle proposte per la denominazione di aree di circolazione e di luogni sono:

i 9

- a) che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante;
- b) che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità alcamese;
- c) non apportare modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti.

Il parere della Commissione competente è obbligatorio ed è dato di norma a maggioranza;

mentre deve essere unanime:

- a) per l'assegnazione di toponimi da nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
- b) per cambiamenti di denominazione di aree di circolazione;
- c) per denominazioni rispetto alle quali l'ufficio toponomastica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia;
- d per casi di quasi-omonomia con altre denominazioni esistenti.

Art. 15

Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, le sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in fieri o in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse alla Commissione competente, affinché si predisponga alla denominazione di dette aree anche previa ricerca storica, sopralluogo e consultazione dei documenti e di chiunque conservi la memoria sulla toponomastica dei luoghi interessati. Le risultanze dell'attività della Commissione Competente saranno, oltre che inserite mella proposta di delibera di denominazione, comunicate ufficialmente alla

Commissione Edilizia e ai cittadini direttamente interessati a cura dell'Ufficio statistica.

Art.16

Richiesta di denominazione

Le richieste di denominazione, approvate all'unanimità, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate da Consiglieri Comunali, da componenti della Commissione competente, da uffici del Comune e, in generale da qualunque persona fisica o giuridica, per posta o mediante presentazione all'Archivio Generale del Comune. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione scritta che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza.

Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241.

L'amministrazione sente il parere della Commissione competente anche circa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici, lottizzazioni e, in generale località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT).